

REGOLAMENTO (CEE) N. 3462/85 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3184/83 relativo al regime degli anticipi per le spese a carico del FEAOG, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/85⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che il regime degli anticipi per le spese a carico del FEAOG sezione garanzia, è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione⁽³⁾;

considerando che la continuità nel flusso dei pagamenti dei servizi ed organismi previsti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 può essere assicurata anche adattando le scadenze relative alle decisioni ed al versamento degli anticipi alle disponibilità di tesoreria;

considerando che è utile apportare alcune precisazioni concernenti gli allegati I e IV, e adattare gli allegati III e VI del regolamento (CEE) n. 3184/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3184/83 è modificato come segue:

1. Il paragrafo seguente è aggiunto: all'articolo 3:

« 4. Negli allegati I e/o IV, punto A 2, i versamenti ricevuti devono essere suddivisi in base al mese per il quale è stato accordato l'anticipo ».

2. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. In base alle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ed al massimo entro trentacinque giorni dalla loro ricezione, la Commissione decide di effettuare i

versamenti complementari in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Gli importi di tali versamenti sono determinati in modo da assicurare la copertura delle spese che i servizi e organismi possono essere chiamati ad affrontare sino al termine del periodo di tre mesi indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino.

2. I versamenti decisi in applicazione del paragrafo 1 sono effettuati al più tardi tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'ultimo mese del periodo di tre mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino.

3. Se i fondi di tesoreria di cui dispone la Commissione non permettono di effettuare i versamenti nei termini previsti al paragrafo 2, le decisioni di cui al paragrafo 1 sono eseguite come segue:

— un primo versamento, pari ad almeno un terzo del totale, nei termini previsti al paragrafo 2,

— il saldo, in tempo utile per assicurare la continuità dei pagamenti degli organismi designati, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 ».

3. Gli allegati III e VI sono modificati come segue:

a) Una tabella conforme alla tabella 1 dell'allegato VI allegata a tutte le domande mensili di cui all'articolo 3, è aggiunta all'allegato III.

b) La tabella 2 dell'allegato VI è sostituita dalla tabella in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

Servizio o organismo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70

TABELLA 2

DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI FINANZIAMENTO

Stato membro	
Anno	
Prodotto	

Prodotto varietà o tipo	Valori dei quantitativi riportati e acquistati		Valore medio (moneta nazionale)	Somma delle giacenze all'inizio di ogni mese (tonnellate) ⁽¹⁾	Somma delle giacenze alla fine di ogni mese (tonnellate) ⁽¹⁾	Giacenza media (tonnellate) ⁽¹⁾	Spese di finanziamento (moneta nazionale)
	moneta nazionale	t ⁽¹⁾					
— Valore totale	(a)	(b)	(c) = $\frac{(a)}{(b)}$	(d)	(e)	(f) = $\frac{(d) + (e)}{24}$	(g) = (c) × (f) × (i)
— Deprezzamento all'acquisto							
— Valore netto							
Deduzione per pagamento posticipato degli acquisti = $\frac{\text{Quantitativi acquistati} \times \text{numero mesi pagamento posticipato}}{12}$							
Giacenza media negativa riportata dall'esercizio precedente (regolamento (CEE) n. 1550/85)							
Giacenza media per il calcolo delle spese di finanziamento							
Deduzione a seguito della fissazione di un termine di prelievo della merce dopo il pagamento da parte dell'acquirente = $\frac{V \times J \times i}{365}$ ⁽²⁾ (articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 467/77)							
Aumento per pagamento posticipato dei quantitativi usciti dall'intervento = $\frac{M \times D \times i}{365}$ ⁽²⁾ (articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 467/77)							
SPESE DI FINANZIAMENTO							

⁽¹⁾ I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.

⁽²⁾ Fornire in allegato il dettaglio di ogni operazione.